
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSI
DI ED AUSILI FINANZIARI.

Art.1)-Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della Legge 7.8.1990, n°241 è inteso a disciplinare la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'erogazione di contributi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore di persone e di enti pubblici e/o privati.

Le assegnazioni saranno determinate in modo che il loro ammontare complessivo non superi la somma stanziata annualmente in bilancio per il medesimo titolo;

Art.2)-Dell'intervento del Comune possono beneficiare i soggetti indicati nell'articolo precedente che svolgono attività nel settore educativo, culturale, artistico, sportivo, turistico, ambientale, ecologico, sociale e protezione civile, nonché in quello economico, produttivo e commerciale;

Art.3)-Agli effetti di cui all'articolo precedente il sostegno del Comune sarà rivolto a:

a)manifestazioni volte a mantenere e rivitalizzare tradizioni locali di particolare significato, meritevoli di essere tramandate a testimonianza di aspetti tipici delle civiltà del territorio;

b)manifestazioni ed iniziative culturali ed artistiche di significativo pregio e notorietà, anche al di fuori dell'ambito comunale in cui si svolgono;

c) manifestazioni, iniziative ad attività sportive aventi particolare significato e rilevanza locale, organizzate da associazioni sportive non aventi scopo di lucro, le cui iniziative sono di fatto sostenute dal sacrificio personale e finanziario dei componenti le associazioni e meritano pertanto di essere aiutate in considerazione dell'importanza di un sano impiego del tempo libero e dell'attività sportiva, quale strumento per lo sviluppo fisico e morale;

d) iniziative di carattere umanitario, sociale, di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

e) iniziative economiche di peculiare importanza per lo sviluppo dell'ambiente e del territorio, siano esse di carattere produttivo, commerciale e turistico ovvero mirino al sostegno della attività economica;

f) manifestazioni scientifiche o iniziative di ricerca e di studio di grande rilevanza nazionale che l'Amministrazione ritiene di patrocinare.

Art.4)-Condizione di priorità per l'ammissibilità a contributo è altresì costituita dal possesso di uno o più dei sottoelencati requisiti:

-il diretto coinvolgimento del Comune nelle manifestazioni e/o iniziative, che non si esaurisca con la mera concessione del patrocinio;

-lo svolgimento diretto da parte delle associazioni, enti, ecc. di attività promozionale, nel rispettivo settore di attività;

-la valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, sportivo, ecc. in ambito Comunale;

-l'utilizzo di attrezzature e impianti siti nel territorio comunale e gli interventi di miglioramento che nell'occasione vengono apportati agli impianti esistenti;

-il carattere di solidarietà che riveste l'iniziativa;

-la gratuità della manifestazione;

Art.5)-Il Comune si riserva di intervenire a sostegno di ulteriori iniziative ritenute meritevoli, che non siano ricomprese nello ambito delle categorie elencate all'art.2, previa determinazione con separato provvedimento, dei criteri e delle modalità che presiedono all'erogazione del contributo.

Art.6)-Per poter essere ammesse a contributo, le associazioni e gli enti interessati dovranno presentare entro il 31 dicembre di ogni anno domanda al Comune.

Qualora la manifestazione per la quale viene richiesto il contributo si svolga in epoca successiva a tale data, la richiesta può essere presentata entro il 31 marzo dell'anno seguente e concorrere alle assegnazioni disposte per tale esercizio.

Alla domanda dovrà essere allegato il preventivo di spesa delle iniziative programmate. Dovrà altresì essere precisato se siano state inoltrate richieste di contributo per il medesimo titolo ad altri Enti pubblici od organismi.

Art.7)-L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute

te.

Dovranno essere inoltrati prodotti:

a) dichiarazione che il contributo viene utilizzato per il finanziamento dell'iniziativa per la quale è stata presentata la richiesta;

b) dichiarazione dalla quale risulti se sia o meno applicabile quanto previsto dal 2° Comma dell'art.28 del D.P.R. 29.9.1973, n°600, sulla ritenuta d'acconto sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.);

Art.8)-L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare accertamenti d'ufficio, ovvero ridurre la concessione del contributo qualora, dalla documentazione fornita, la spesa sostenuta dovesse risultare sensibilmente inferiore a quella preventivata.